

**BANDO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI «COSTRUZIONE DI UN
FABBRICATO PER COMPLESSIVI 36 ALLOGGI A MACCHIA GIOCOLI, NEL COMUNE DI
POTENZA»**

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE A TUTTO IL 13.02.2018

- Quesito 8:** Premesso che l'art. 21, lettera e) del disciplinare di gara prevede l'inserimento all'interno della BUSTA A - Documentazione amministrativa di <<copia conforme certificazione SA 8000:2014 o equivalente, in corso di validità, quale la certificazione BSCI o FSC o , in alternativa, come previsto dal suddetto Decreto, dimostrazione di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici">>, si chiede se il mancato possesso di tale certificazione è causa di esclusione della procedura di gara in oggetto.
- Risposta:** Il possesso dei requisiti di cui alla lettera D), comma 1, articolo 11 del disciplinare di gara è un requisito di ammissione alla gara.
- Quesito 9:** Con riferimento al requisito di cui all'articolo 11 lettera D del disciplinare di gara in alternativa alla certificazione SA 8000/2014 o equivalente, in che modo occorre dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nelle linee guida adottate con DM 06/06/2012? E' sufficiente la dichiarazione di cui all'allegato I oppure è necessario la compilazione del questionario relativo all'allegato II o all'allegato III?
- Risposta:** Si può soddisfare il requisito dimostrando di aver dato seguito a quanto indicato nelle linee guida adottate con DM 06/06/2012 attraverso la realizzazione del dialogo strutturato in appalti precedenti di analogo oggetto.
L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25 -quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)."
- Quesito 10:** In riferimento al bando di gara relativo ai lavori di costruzione di un fabbricato per complessivi 36 alloggi a Macchia Giocoli nel Comune di Potenza, la richiesta di sopralluogo andava fatta entro il 31/01/2018 come previsto all'art.18 del disciplinare di gara.
La nostra società non ha provveduto ad inviare la richiesta di prenotazione del sopralluogo nei termini previsti, in quanto appena venuto a conoscenza della pubblicazione del bando, in data 26/01 ha inoltrato un quesito che era vincolante per il sopralluogo, la cui risposta è stata pubblicata il 06/02/2018.
Alla luce di quanto esposto, ed alla risposta al quesito, vi chiedo di poter prenotare il sopralluogo anche se lo stesso è scaduto il 31/01/2018.

Risposta: Si ribadisce quanto disciplinato al punto 3 dell'art. 18 del disciplinare di gara il quale dispone che la richiesta di sopralluogo "...dovrà essere inviata entro e non oltre il 31.01.2018."
Si precisa che nulla era vincolante ai fini della richiesta e della effettuazione del sopralluogo.

Quesito 11: Essendo interessati a partecipare alla gara di cui in oggetto, con la presente siamo a chiedere la riapertura dei termini di richiesta per il sopralluogo, previsto entro il 31/01/2018, vista la scadenza di presentazione della gara, 07/03/2018; per poter consentire, come da determina ANAC, la maggiore affluenza e partecipazione alle imprese.

Risposta: Si veda la risposta al quesito 10.

Quesito 12: La scrivente società a seguito della lettura dei chiarimenti pubblicati, nonché del disciplinare di gara, ha riscontrato alcune anomalie che hanno contribuito a generare ulteriori dubbi.
Si chiede gentilmente di voler fornire chiarimenti in merito ai 3 punti:

1)-Alla pag. 17 del Disciplinare di gara e precisamente all'art. 11 comma 3 lett. "b" si dichiara che i requisiti di ordine generale e **gli altri requisiti di partecipazione**, devono essere posseduti dal consorzio e dai soggetti consorziati indicati come esecutori dell'appalto;

2)-Il quesito n° 3 pone all'attenzione il caso di un Consorzio stabile che rispetto al possesso dei requisiti soggettivi di certificazione di qualità ISO 14001 e SA 8000, viene risposto che è sufficiente che tali requisiti li posseda il solo consorzio;

3)-il quesito n° 7 cita il caso di un R.T.I. che rispetto al requisito della certificazione ISO 14001 chiarisce che tale requisito deve essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento;

In conclusione, dalla lettura dei 3 punti parrebbe evidenziarsi qualche dubbio che vorremmo fosse definitivamente chiarito.

Risposta: Non si comprende quali siano i dubbi da chiarire.

Quesito 12: La scrivente chiede se il termine del 31/01/2018 per la richiesta di sopralluogo così come indicato e previsto dall'art.18 del disciplinare di gara, è da considerarsi perentorio, oppure è ancora possibile fare la richiesta per prenotare la visita dei luoghi?

Risposta: Si veda la risposta al quesito 10.

Quesito 13: Nel caso di partecipazione di un consorzio stabile con indicazione della consorziata esecutrice delle opere, la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, ai fini della partecipazione alla gara di cui all'oggetto, deve essere posseduta da entrambi o è sufficiente il possesso da parte della consorziata?

Risposta: Il requisito deve essere posseduto dal consorzio stabile o dalla consorziata esecutrice.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Rocco Onorati